

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
EX PEMAC V

Gara europea a procedura aperta per l'affidamento del Servizio di supporto alla predisposizione degli atti necessari alla preparazione approvazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 - CIG 55541326B7

#### RISPOSTE A QUESITI

D: Il requisito di partecipazione di cui al paragrafo 5, punto 5.9, lettera b) 2 del disciplinare di gara inerente la necessità che il Gruppo di Lavoro sia costituito da almeno un esperto senior che abbia realizzato, alla data di pubblicazione in GURI della gara, almeno n. 5 (cinque) servizi nella preparazione e redazione di programmi operativi e/o manuali connessi all'avvio di programmazioni attuativi di fondi comunitari, può ritenersi soddisfatto nell'ipotesi in cui tali servizi siano stati eseguiti sulla base di un unico contratto? In particolare si chiede di conoscere se il requisito è soddisfatto nel seguente caso: la società Alfa ha tra i propri dipendenti un esperto senior e nell'ambito di questo rapporto di lavoro incarica, nel corso del tempo, il suddetto esperto a svolgere le prestazioni di competenza in relazione a cinque diversi appalti di servizio che la Società Alfa si è aggiudicata.

R: Sì, il requisito è da ritenersi soddisfatto anche nell'ipotesi in cui l'esperto senior abbia acquisito l'esperienza richiesta nell'ambito di un unico rapporto contrattuale purché dimostri di aver svolto le proprie prestazioni lavorative con riferimento a cinque distinti ed autonomi contratti di servizio il cui esecutore è il proprio datore di lavoro. Si richiama, in particolare, l'attenzione sul fatto che, in tal caso, ai sensi del paragrafo 12 del disciplinare di gara, qualora dal contratto di lavoro non si evinca il possesso del requisito dell'espletamento dei cinque servizi richiesti dal punto 5.9 lettera b) 2, è necessaria una certificazione rilasciata dal datore di lavoro attestante i servizi svolti e il periodo di esecuzione.

D: Premesso che nulla è indicato negli atti di gara in merito ad eventuali situazioni giuridiche di incompatibilità di ruoli o funzioni in favore di codesta Amministrazione appaltante, che dovessero realizzarsi in futuro tra il prestatore di servizi aggiudicatario della gara in oggetto con eventuali ulteriori e diversi prestatori di servizi aggiudicatari di procedure di gara, comunque afferenti o cofinanziate all'interno del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, si richiede se l'affidamento del presente servizio di assistenza tecnica a supporto della preparazione e approvazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 possa risultare incompatibile con lo svolgimento di eventuali ulteriori servizi di assistenza tecnica, monitoraggio, *audit* e/controlli a valere sullo stesso Programma Operativo FEAMP 2014-2020?



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
EX PEMAC V

R: Fermo restando l'esplicita situazione di incompatibilità individuata dal Disciplinare di gara al paragrafo 5, lett. A), l'aggiudicatario prima della stipula del contratto è tenuto a firmare una dichiarazione con la quali si obbliga a non assumere direttamente o per il tramite dei componenti il Gruppo di Lavoro, per tutta la durata di validità del contratto, altri incarichi inerenti l'avvio della Programmazione FEAMP. Per completezza, con riferimento alle attività di *Audit*, si richiama, altresì, l'art. 127, comma 4 del Reg. (CE) n. 1303/2013.

D: Con riferimento al punto "III.2.3) Capacità tecnica" del bando di gara ed al punto 5.8 del disciplinare di gara, si chiede di confermare che i servizi di valutazione ex-ante di Programmi Operativi co-finanziati da Fondi Europei siano ammissibili in quanto facenti parte del processo di "..preparazione [...] di programmi operativi attuativi di politiche comunitarie cofinanziate".

R: No, il servizio di valutazione ex-ante di Programmi Operativi co-finanziati da Fondi Europei non soddisfa il requisito richiesto al punto III.2.3 del Bando di gara ed al punto 5.8 del disciplinare di gara. Si precisa, infatti, che i documenti di gara chiedono, al riguardo, la realizzazione, dal 1° gennaio 2000 alla pubblicazione in GURI della e gara, <u>almeno un servizio nella preparazione e redazione di programmi operativi attuativi di politiche comunitarie cofinanziate.</u> Trattasi di un servizio analogo a quello oggetto della gara da aggiudicare e pertanto non è sufficiente che faccia parte del processo di preparazione <u>bensì deve consistere nella preparazione e redazione di un Programma operativo attuativo di politiche comunitarie cofinanziate.</u>

#### D: Il Disciplinare di gara, al punto 10 "Contenuto della busta C – offerta economica", fa specifico riferimento al costo orario

determinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'offerente ovvero in conformità alle tabelle vigenti di cui al Ministero del lavoro e delle politiche sociali". Ciò premesso, si chiede a codesta Amministrazione quanto segue:

- a) specificare se il puntuale rispetto dei dati riportati nelle tabelle ministeriali indicate nel "disciplinare" sia condizione vincolante ai fini della valutazione di congruità dell'offerta economica, per cui in caso di mancato rispetto della stessa si determina automaticamente l'esclusione dell'offerta;
- b) nell'ipotesi in cui sia possibile discostarsi dalle tabelle ministeriali, indicare quale sia il livello (%) massimo di scostamento accettato, al di la del quale viene meno la congruità dell'offerta economica, con conseguente esclusione della stessa;
- c) di specificare quali siano le "tabelle vigenti di cui al Ministero del lavoro e delle politiche sociali" da prendere a riferimento.



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
EX PEMAC V

R: Nelle gare d'appalto i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali non costituiscono un limite inderogabile, ma semplicemente un parametro di valutazione della congruità dell'offerta sotto tale profilo, ai sensi dell'art. 86 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli appalti), di modo che l'eventuale scostamento da tali parametri delle relative voci di costo non legittima ex se un giudizio di anomalia, potendo essere accettato quando risulti puntualmente e rigorosamente giustificato, ad esempio in quanto viene applicato il costo orario definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'offerente. Difatti, il disciplinare di gara fa riferimento al costo orario determinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'offerente ovvero in conformità alle tabelle vigenti di cui al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Pertanto, non è possibile determinare a priori la percentuale massima di scostamento accettata in considerazione del fatto che eventuali scostamenti dalle tariffe di cui alle tabelle ministeriali sono accettabili solo se puntualmente e rigorosamente giustificate. Al riguardo si precisa che le tabelle ministeriali prese in considerazione dalla Scrivente sono quelle adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con D.M. 18 ottobre 2010 per i lavoratori dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi. Infine per completezza si richiama l'art. 87, comma 3 del d.lgs. n. 163/2006 secondo cui non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

D: Nella risposta al quesito n. 2 del documento FAQ\_10\_febbraio\_2014, di seguito riportata: "Fermo restando l'esplicita situazione di incompatibilità individuata dal Disciplinare di gara al paragrafo 5, lett. A), l'aggiudicatario prima della stipula del contratto è tenuto a firmare una dichiarazione con la quali si obbliga a non assumere direttamente o per il tramite dei componenti il Gruppo di Lavoro, per tutta la durata di validità del contratto, altri incarichi inerenti l'avvio della Programmazione FEAMP. Per completezza, con riferimento alle attività di Audit, si richiama, altresì, l'art. 127, comma 4 del Reg. (CE) n. 1303/2013" con la frase "altri incarichi inerenti l'avvio della Programmazione FEAMP" si intendono le attività propedeutiche all'approvazione del Programma FEAMP o anche quelle relative alla fase di attuazione del Programma? In altre parole, un eventuale affidamento del "Servizio di supporto alla predisposizione degli atti alla preparazione approvazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 – CIG 55541326B7" preclude la possibilità di svolgere l'attività di Assistenza tecnica relativa alla fase di implementazione del PO FEAMP?

R: L'incompatibilità richiamata nella risposta al quesito n. 2 attiene la sola fase di durata del contratto aggiudicato ai sensi della gara di cui trattasi e non attiene i servizi di implementazione del PO FEAMP.

D: I curricula vitae degli esperti devono essere resi in forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, o agli stessi devono anche essere allegate dichiarazioni specifiche rese da



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
EX PEMAC V

terzi attestanti la veridicità delle informazioni ivi contenute. I suddetti curricula vitae degli esperti debbano essere timbrati e siglati dal rappresentante della ditta concorrente, ai sensi dell'art. 8 – pag. 13, periodo sottolineato - del disciplinare, oppure è sufficiente la sottoscrizione del professionista?

R: Con riferimento ai curricula degli esperti, nella Busta A ,come stabilito al paragrafo 8 lett. I) del disciplinare, è necessario presentare i suddetti curricula redatti dagli interessati nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 e 47 del DPR n. 445/2000, debitamente sottoscritti in modo leggibile dagli stessi con allegata fotocopia di un documento d'identità in corso di validità degli interessati che sottoscrivono. Dai curricula devono risultare evidenziate le esperienze professionali idonee ai fini di quanto richiesto al punto 5.9 del disciplinare. Parimenti, come stabilito al medesimo paragrafo 8 del disciplinare, ogni pagina inserita nella Busta A e, pertanto anche i curricula, deve essere perfezionata con il timbro della ditta concorrente e sigla del soggetto firmatario degli atti di gara.

D: Con riferimento al punto 5.8 del Disciplinare di gara secondo cui l'offerente deve "aver realizzato dal 1° gennaio 2000 alla pubblicazione in GURI della presente gara almeno un servizio nella preparazione e redazione di Programmi operativi attuativi di politiche comunitarie cofinanziate", si chiede di confermare che sono ammissibili i servizi/progetti avviati e ancora in corso alla data di pubblicazione in GURI del Bando?

R: Per il soddisfacimento del requisito di cui al paragrafo 5.8 del Disciplinare è necessario **aver realizzato** tra il 1° gennaio 2000 e la data di pubblicazione in GURI un servizio **nella preparazione e redazione di Programmi operativi attuativi di politiche comunitarie cofinanziate.** Pertanto, ai sensi del punto 5.8 del Disciplinare, occorre che tale servizio sia stato ultimato prima della pubblicazione in GURI della gara in esame. E' ammissibile che il servizio richiesto sia stato svolto nell'ambito di un contratto complesso ancora in essere, purché la linea di servizio inerente la preparazione e redazione del PO sia identificabile in modo chiaro e distinto. In tale ultima fattispecie, in sede di verifica dei requisiti, è richiesta una certificazione del committente attestante che la parte del servizio realizzata è stata interamente eseguita.

D: Con riferimento al quesito n. 2 e a maggior chiarimento della risposta resa, si chiede di conoscere se sarebbe incompatibile con l'esecuzione del presente incarico la partecipazione ad una eventuale gara pubblicata da una P.A. (compresa codesta Direzione Generale) nel corso dei 12 mesi, per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica a supporto dell'avvio e della gestione del Programma FEAMP 2014-2020?

R: Si sarebbe incompatibile l'esecuzione di un servizio di assistenza tecnica a supporto *dell'avvio* e della gestione del Programma FEAMP 2014-2020 durante i dodici mesi di esecuzione del contratto



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
EX PEMAC V

inerente il Servizio di supporto alla predisposizione degli atti necessari alla preparazione approvazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 - CIG 55541326B7.

D: Con riferimento al punto "III.2.3) Capacità tecnica" del bando di gara ed al "punto 5.8 del disciplinare di gara", si chiede di conoscere se il requisito richiesto sia soddisfatto da un incarico di assistenza tecnica nell'ambito del quale, nell'elenco delle attività di supporto da fornire, è prevista la "predisposizione e revisione dei documenti programmatici relativi alla programmazione pluriennale ed annuale, previsti dalle decisioni comunitarie"?

R: No, il servizio di assistenza tecnica nell'ambito del quale, nell'elenco delle attività di supporto da fornire, è prevista la "predisposizione e revisione dei documenti programmatici relativi alla programmazione pluriennale ed annuale, previsti dalle decisioni comunitarie non soddisfa il requisito richiesto al punto III.2.3 del Bando di gara ed al punto 5.8 del disciplinare di gara. Si precisa, infatti, che i documenti di gara chiedono, al riguardo, la realizzazione, dal 1° gennaio 2000 alla pubblicazione in GURI della gara, <u>almeno un servizio nella preparazione e redazione di programmi operativi attuativi di politiche comunitarie cofinanziate.</u> Trattasi di un servizio analogo a quello oggetto della gara da aggiudicare e pertanto deve consistere nella preparazione e redazione di un Programma operativo attuativo di politiche comunitarie cofinanziate.

D: Con riferimento al punto "III.2.3) Capacità tecnica" del bando di gara ed al "punto 5.9 lettera b.2 del disciplinare di gara", si chiede di conoscere se il requisito richiesto per la figura professionale "esperto senior", sia soddisfatto da attività di supporto alla preparazione e redazione di programmi operativi e/o manuali connessi all'avvio di programmazioni attuative dei fondi comunitari, espletate e ricomprese nell'ambito di incarichi di assistenza tecnica?

R: Si, l'attività di supporto alla preparazione e redazione di programmi operativi e/o manuali connessi all'avvio di programmazioni attuative dei fondi comunitari, espletate e ricomprese nell'ambito di incarichi di assistenza tecnica soddisfa il requisito di cui al punto 5.9 lettera b.2 del disciplinare di gara inerente l'esperto senior. Si precisa tuttavia che l'esperto senior deve dimostrare di aver svolto le proprie prestazioni lavorative con riferimento a cinque distinti ed autonomi contratti di servizio.

D: Con riferimento al punto "III.2.3) Capacità tecnica" del bando di gara ed al "punto 5.9 lettera b.3 e b.4 del disciplinare di gara", si chiede di conoscere il metodo di calcolo utilizzato per il computo delle giornate lavorative richieste. A tal proposito si fa menzione a titolo esemplificativo al C.C.N.L. Terziario il quale attribuisce n. 218 giornate lavorative annuali



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
EX PEMAC V

per il livello contrattuale impiegato di  $I^{\circ}$  livello e a quello dell'Industria, che attribuisce n. 223 giornate lavorative annuali per un dirigente?

R: Si precisa che il numero di 261 giornate lavorative annuali non è un requisito da dimostrare. L'esperto senior che soddisfi i requisiti di cui al punto b3 (n. 5 (cinque) anni di esperienza nella preparazione ed attuazione delle procedure finalizzate all'avvio di programmi cofinanziati da fondi europei e/o nella redazione di documenti strategici e/o manuali attuativi di politiche comunitarie) e l'esperto junior che soddisfi i requisiti di cui al punto b4 (n. 2 (due) anni di esperienza nella preparazione ed attuazione delle procedure finalizzate all'avvio di programmi cofinanziati da fondi europei e/o nella redazione di documenti strategici e/o manuali attuativi di politiche comunitarie) devono essere impiegati presso la Stazione appaltante nell'esecuzione del progetto inerente il Servizio di supporto alla predisposizione degli atti necessari alla preparazione approvazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 - CIG 55541326B7 full time per un numero definito di 261 giornate. Si precisa che il calcolo utilizzato per l'individuazione delle 261 giornate è stato definito considerando che le ore teoriche lavorate in un anno sono pari ad un numero di 2088 comprensive di ferie, permessi ecc..

- D. L'art. 9 del disciplinare "Contenuto delle busta B Offerta tecnica" recita: "in particolare, la suddetta offerta dovrà essere: presentata su fogli singoli di formato A4, non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine; contenuta entro le 50 (cinquanta) pagine; redatta in carattere Arial di dimensione 12 (dodici) pt e interlinea 1,5.
- Si chiede di chiarire se nel numero massimo di 50 pagine richiesto devono intendersi ricompresi anche copertina, indice, glossario, tabelle, figure e grafici e se il carattere Arial 12 pt e l'interlinea 1,5 richiesti devono intendersi obbligatori sia per la redazione del testo sia per la redazione di tabelle, figure e grafici.
- R. Le indicazioni del disciplinare in ordine alla redazione dell'offerta sono riferite alla parte descrittiva del servizio, con esclusione pertanto della copertina. Gli offerenti sono tenuti ad attenersi ad esse, pur non essendo le stesse prescritte a pena di esclusione.
- D. Con riferimento alla dichiarazione di cui al N.B.2 per cui va utilizzato il modello 1/BIS, a pag 20 del Disciplinare di gara, si chiede che tale dichiarazione venga rilasciata anche dai ..." procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi ricavabili dalla procura (in attesa della decisione del Consiglio di Stato in adunanza plenaria)"... Si chiede di chiarire alla luce del pronunciamento del Consiglio di Stato in seduta plenaria n. 23 del 16/10/2013, se tale dichiarazione debba essere rilasciata esclusivamente dagli amministratori ex art 38 lett. b) e c) del dlgs 163/2006 o anche dai procuratori?
- R. Alla luce del citato pronunciamento del Consiglio di Stato, stante l'espressa previsione del disciplinare di gara sull'obbligo di produrre la dichiarazione di cui al Modello 1/BIS anche da parte



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
EX PEMAC V

dei "procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e di poteri gestori e continuativi ricavabili dalla procura", si conferma che tale dichiarazione deve essere rilasciata.

- D. Nel caso di presentazione di ulteriori figure professionali, oltre quelle previste al punto 5.9 del disciplinare: capacità tecnica e professionale del personale impiegato per l'esecuzione del servizio (requisito di ammissibilità-gruppo minimo), si chiede di chiarire:
  - se è necessario produrre per gli stessi il curriculum vitae,
  - in caso di risposta affermativa si chiede di confermare che i rispettivi curricula vitae vanno inseriti nella Busta B Offerta Tecnica quali allegato alla stessa,
  - si chiede di confermare che nella dichiarazione Modello 1- BUSTA A (impresa singola) alla lettera D) punto 3, vanno indicate esclusivamente le generalità del gruppo minimo richiesto al punto 5.9 del disciplinare.
- R. Come precisato all'art. 8 lett. I) del Disciplinare, la produzione dei curricola serve ad evidenziare "le esperienze professionali idonee ai fini di quanto richiesto al punto 5.9 del disciplinare", non è pertanto necessario produrre i CV delle ulteriori figure professionali proposte.

In ogni caso, gli stessi non vanno inseriti nella Busta B – Offerta tecnica perché in quella sede non sono oggetto di valutazione gli elementi relativi ai titoli ed all'esperienza, ma solo le modalità di realizzazione del servizio per cui è necessario descrivere per ciascuna professionalità proposta le mansioni assegnate nell'ambito dell'attività da svolgere.

Il Mod. 1 lettera D) punto 3 va compilato con riferimento a tutto il gruppo di lavoro proposto, segnalando le figure che rispondono ai requisiti di cui al punto 5.9 del disciplinare.

Roma, 26 febbraio 2014